

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

05/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Le nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 206/2009	2
Ulteriori indicazioni in relazione al calcolo delle spese di personale ai fini del rispetto del contenimento – Deliberazione Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 2/SEZAUT/2010	2
Fondo di credito per i nuovi nati	3
Pubblicazione e comunicazioni dei dati sul personale – Dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare n. 1 del 14 gennaio 2010	4

Le nuove fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 206/2009

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2010 n. 15 è stato pubblicato il Decreto 18 dicembre 2009, n. 206 avente per oggetto: Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia.

A norma dell'art. 1 del decreto, in caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono, invece, esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze (art. 2) :

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- infortuni sul lavoro;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
- dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Ulteriori indicazioni in relazione al calcolo delle spese di personale ai fini del rispetto del contenimento – Deliberazione Corte dei Conti – Sezione autonomie n. 2/SEZAUT/2010

La Corte dei Conti sezione autonomie è intervenuta con la recente deliberazione n. 2 del 12 gennaio 2010 a chiarire due aspetti fondamentali relativi al contenimento della spesa di personale, aspetti che in passato erano stati interpretati in modo non univoco da alcune sezioni regionali.

In particolare i quesiti su cui si è espressa la Corte sono i seguenti:

- 1) l'anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, è il 2006 o l'anno precedente rispetto all'anno di programmata assunzione ?
- 2) il valore da tenere in considerazione - ai fini del computo della spesa del personale - è al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali ?

La Corte sostiene quanto segue:

" Per quanto riguarda il primo quesitopur essendo richiesta agli enti una riduzione della spesa in questione, la misura e le modalità con cui operare la riduzione sono riservati alla scelta autonoma dell'ente locale. Quindi, per operare detta riduzione, non essendo al riguardo esplicitato nella legge un parametro fisso di riferimento, il Comune non potrà che fare riferimento alla spesa per il personale

dell'anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

In relazione al secondo quesito, ossia se il valore da tenere in considerazione - ai fini del computo della spesa del personale - sia al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali, la Sezione condivide l'interpretazione fornita dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che riconosce consentito agli enti soggetti al patto di stabilità di considerare le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008 al netto degli oneri derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, proprio in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell'amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto".

Fondo di credito per i nuovi nati

Il Dipartimento per le politiche della Famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rende noto che è operativo il fondo di garanzia per il prestito ai nuovi nati e rende disponibile l'elenco delle banche che hanno aderito all'iniziativa.

Dal sito del Ministero:

"...Possono accedere al finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo gli esercenti la potestà genitoriale su bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011.

In caso di esercizio della potestà su più di un minore può essere richiesto più di un finanziamento, mentre è ammesso un solo finanziamento per ogni bambino nato o adottato, anche in caso di potestà o affidamento condiviso.

La domanda può essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all'adozione. Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva.

Per le adozioni internazionali si fa riferimento al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore rilasciato dalla *Commissione per le adozioni internazionali*, sia per le adozioni pronunciate all'estero che per quelle pronunciate in Italia a conclusione del periodo di affidamento preadottivo.

Per le famiglie dei bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare (individuata dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124) è previsto, in aggiunta, un contributo che riduce ulteriormente il tasso di interesse (TAEG) allo 0,5%.

In questo caso la domanda può essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2011 e può essere contestuale rispetto alla richiesta del finanziamento ammissibile alla garanzia del Fondo..."

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale: <http://www.fondonuovinati.it/>

Piazzale Risorgimento, n° 14 - 24128 Bergamo - Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82

<http://www.conord.org> - E-Mail: conord@conord.org

C.F.: 95100580166

Publicazione e comunicazioni dei dati sul personale – Dipartimento della Funzione Pubblica – Circolare n. 1 del 14 gennaio 2010

Il dipartimento della Funzione Pubblica è intervenuto, con la circolare detta in epigrafe, a fornire chiarimenti e precisazioni circa gli obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni relativamente a:

- pubblicazione dei dati curricolari e retributivi della dirigenza;
- anagrafe delle prestazioni;
- dati relativi alla partecipazione a consorzi.

Publicazione dei dati curricolari e retributivi:

La circolare, nel riassumere le disposizioni di legge e precedenti circolari riguardanti gli adempimenti relativi alla comunicazione e pubblicazione on line dei dati il personale della Pubblica Amministrazione, pone l'accento sull'art. 21, comma 1, della Legge 18 giugno n. 69 che ha previsto l'obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui propri siti internet i *curricula vitae*, i dati relativi alle retribuzioni e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza del personale.

Successivamente la circolare richiama l'attenzione sull'art. 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

A norma di quanto previsto dall'art. 11 comma 8 lettera f) del d.lgs 150, precisa la circolare, l'obbligo di pubblicazione dei *curricula* riguarda sia i dirigenti che i titolari di posizione organizzativa (questi ultimi non contemplati nell'art. 21 della L. 69/2009).

Rimane invece limitato ai soli dirigenti l'obbligo della pubblicazione dei dati retributivi.

Per quanto riguarda invece i segretari comunali e provinciali non vi è nessuna previsione nell'art. 11 comma 8 del d.lgs 150, tuttavia, afferma la circolare, la *ratio* di entrambe le normative, il loro collegamento sistematico e la funzione dirigenziale ricoperta da tali figure nell'ambito dell'organizzazione degli Enti Locali, induce a ritenere che anche essi siano ricompresi nella previsione del decreto 150.

Ulteriore obbligo di pubblicazione (dei *curricula vitae* e dei dati sulle retribuzioni) è inoltre contenuto alla lettera h) dell'art. 11 comma 8 lettera del d.lgs 150. Tale obbligo è riferito a tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo.

In caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione la sanzione consiste nel divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Infine, si ricorda che il nome che deve essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni dovrà essere: "trasparenza, valutazione e merito" mentre si possono ritenere superate le precedenti indicazioni relative alla "operazione trasparenza".

Anagrafe delle prestazioni:

La circolare ricorda che con l'art. 24 della L. 412/91 è stata istituita l'Anagrafe delle prestazioni che raccoglie i dati degli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

L'art. 53 comma 14 del decreto legislativo 165/2001 impone a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di comunicazione dei dati sugli incarichi conferiti, precedendo che il mancato adempimento comporta l'impossibilità di conferire nuovi incarichi.

La circolare ricorda che l'unica modalità possibile per la comunicazione di tali dati è quella telematica da effettuarsi mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it.

Dati relativi alla partecipazione a consorzi, CONSOC:

L'ultimo punto affrontato dalla circolare ministeriale riguarda l'adempimento ex art. 1 comma 587 della legge finanziaria per il 2007 che prevede l'obbligo della comunicazione, entro il 30 aprile di ogni anno, dell'elenco dei consorzi cui ogni singolo Ente partecipa e delle società a totale o parziale partecipazione da parte dell'Ente.

A partire dall'anno 2010, dovranno essere comunicati i dati relativi ai consorzi ed alle società ricompresi nei bilanci delle amministrazioni approvati nell'anno 2009.

A chiusura la circolare rende noto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni sopra richiamate, provvederà ad inviare periodicamente alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che risulteranno inadempienti.

Bergamo, 22 gennaio 2010

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord